



IL SOGGETTO ATTUATORE

Decreto Commissariale n. 44 del 15/09/2023

ALLEGATO V

SCHEMA DI CONTRATTO

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE RELATIVO ALL'INTERVENTO "CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO INTERESSANTE IL VERSANTE NORD-EST A VALLE DELL'ABITATO DI PETACCIATO (CB) – LOTTI 1 – 2 – 3 E 4 - CODICE RENDIS 14IR097/G1 - 14IR529/G1 - 14IR530/G1 - 14IR531/G1".

CPV: 71248000-8

CUP: D33H19000390001

CIG: A024081FCD

Premesso:

- che con Decreto del _____, n. _____, si è proceduto all'aggiudicazione all'Appaltatore e all'impegno della spesa di € _____ (translitterazione), IVA compresa;
- che, a seguito di Decreto del _____, n. _____, con cui si è proceduto alla chiusura del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'Impresa, l'aggiudicazione è divenuta efficace;

tra

_____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso _____, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di _____ del _____, con sede a _____, in Via _____, n. _____, e, quindi, in nome e per conto del _____;

e

_____, nato a _____ il _____, residente a _____ in _____ Via/Piazza _____ n. _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di _____ dell'impresa _____ (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante _____ in data _____ rep. _____, racc. _____, Notaio dott. _____ in _____, allegata al presente atto), con sede a _____ in Via/Piazza _____ n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____, al numero _____ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: _____), in appresso denominata Appaltatore,

si conviene e si stipula quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto e documenti del contratto

Il _____ affida in appalto a _____ che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del "SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE RELATIVO ALL'INTERVENTO "CONSOLIDAMENTO

IDROGEOLOGICO INTERESSANTE IL VERSANTE NORD-EST A VALLE DELL'ABITATO DI PETACCIATO (CB) – LOTTI 1 – 2 – 3 - 4 - CODICE RENDIS 14IR097/G1 - 14IR529/G1 - 14IR530/G1 - 14IR531/G1", di seguito l'appalto.

L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, oltre alle premesse e al capitolato speciale, anche se non materialmente allegati al presente contratto i documenti di seguito elencati:

- a. la lettera di invito;
- b. la dichiarazione di partecipazione;
- c. il DGUE;
- d. l'offerta economica.

Articolo 3 – Corrispettivo del contratto. Modalità di pagamento e tracciabilità

Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è pari ad Euro _____ (_____/___), oltre oneri previdenziali e IVA di legge.

Il corrispettivo contrattuale così determinato si intende formulato a corpo, esaustivo e non incrementabile.

Il corrispettivo complessivo sopra indicato deve intendersi globale, forfettario, fisso ed invariabile ed include tutte le prestazioni professionali e tutte le attività di supporto, nessuna esclusa, necessarie e/o attinenti all'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le prestazioni contemplate nel presente contratto e nel capitolato speciale secondo le specifiche e le modalità in essi contenute.

Tale corrispettivo è da considerarsi comprensivo sia delle spese tecniche che degli utili.

Considerato che il servizio è di natura esclusivamente intellettuale, gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a euro 0,00 (zero/00).

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, qualora la durata del servizio dovesse eccedere i dodici mesi per causa non imputabile all'affidatario, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione in relazione alla prestazione principale. Al fine del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza la combinazione di indici tra quelli indicati nell'articolo 60, comma 3, lettera b del D.lgs.36/2023.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato nei termini di cui all'art. 6 del capitolato speciale.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso _____ - Via _____ - _____ Coordinate bancarie: ABI _____ - CAB _____ - c/c _____ Codice IBAN: _____ dedicato/non dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.. Eventuali modifiche di rapporti tra le Società ed istituti bancari e le conseguenti modifiche del conto corrente non avranno efficacia ed effetto nei confronti della stazione appaltante se non tempestivamente comunicate in forma scritta alla medesima ai sensi di legge.

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono _____ nato a _____ il _____ Codice Fiscale _____; _____ nato a _____ il _____ Codice Fiscale _____;

L'affidatario si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss. mm.ii..

L'affidatario si impegna a comunicare, entro 7 (sette giorni) alla stazione appaltante eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

I pagamenti saranno effettuati previa presentazione di regolari fatture, da approvarsi a cura del RUP della stazione appaltante. Le fatture dovranno essere in formato elettronico e intestate a: _____ e riportare il CUP e il CIG.

Ai sensi dell'art.33 dell'Allegato II.14 al D.lgs.36/2023 non è prevista l'anticipazione di cui all'art.125, co.1, del D.lgs.36/2023.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4 - Termini per l'esecuzione del contratto e penali

Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere avviate con le modalità disciplinate nel capitolato speciale e concluse nei termini ivi prescritti.

In caso di inosservanza da parte dell'affidatario, per cause allo stesso imputabili, dei termini previsti per le consegne da parte del soggetto incaricato della verifica indicate nel capitolato speciale, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille del corrispettivo che sarà trattenuta sul pagamento successivo. L'applicazione della penale sarà effettuata previa contestazione dell'addebito da parte della stazione appaltante e previa valutazione delle motivazioni addotte dall'affidatario.

La maturazione complessiva di importi a titolo di penale anche in periodi diversi per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo complessivo del contratto comporta, a discrezione della stazione appaltante, la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i maggiori danni, diretti e/o indiretti, che potranno derivare alla stazione appaltante per la ritardata od omessa prestazione del servizio.

Articolo 5 – Oneri, obblighi e responsabilità dell'affidatario. Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri già previsti nel capitolato speciale, nonché quelli imposti per legge e per regolamento e quelli di cui all'art. 18 del presente contratto.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

L'affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto in conformità a quanto indicato nel capitolato speciale, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto.

L'affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto.

L'affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'affidatario si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto resteranno ad esclusivo rischio e carico dell'affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali.

L'affidatario non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della stazione appaltante.

L'affidatario prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità, e pertanto senza sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.

L'affidatario si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

L'affidatario si obbliga a far mantenere al proprio personale, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, un contegno corretto sotto ogni riguardo.

In ipotesi di inadempimento dell'affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, oltre al risarcimento dei danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

L'affidatario resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dall'inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'affidatario medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto.

Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'affidatario si obbliga a tenere integralmente indenne ed a manlevare la stazione appaltante a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto.

Il termine prescrizione di 10 (dieci) anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui la stazione appaltante riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni da parte dei suddetti terzi.

La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'affidatario a tenere sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extra-contrattuale.

L'affidatario si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii..

L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale incaricato dall'affidatario nell'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'affidatario medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della stazione appaltante, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che l'affidatario è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

In caso di inadempimento dell'affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, oltre al risarcimento dei danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 6 – Cessione del contratto e subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

In ragione delle specificità, dell'unitarietà e della inscindibilità del servizio di verifica di progettazione la cui attività dev'essere riconducibile ad un unico operatore in possesso dei requisiti richiesti, non è ammissibile il subappalto.

Articolo 7 – Garanzia definitiva e polizze assicurative

Ai sensi dell'art.53, comma 4, del D.Lgs.36/2023, l'affidatario ha costituito a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto la polizza (cauzione definitiva) numero _____ in data _____ rilasciata dalla società _____ con sede in _____ per l'importo di Euro ____ (euro ____/____) secondo lo schema tipo di cui al relativo Regolamento in vigore.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo da garantire; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,

attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia definitiva, per il rimanente residuo ammontare del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

In caso di escussione, anche parziale, della garanzia sopra indicata è obbligo dell'affidatario procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di 10 (dieci) giorni, alla sua integrazione.

L'affidatario ha presentato la polizza assicurativa professionale di responsabilità civile n. _____ rilasciata dalla compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea Agenzia di _____ in data _____, alle condizioni prescritte nel capitolato speciale, in copia conforme agli atti della stazione appaltante. La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dell'affidatario. Detta polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da dipendenti e collaboratori.

Articolo 8 - Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

La stazione appaltante potrà considerare risolto il contratto per grave inadempimento dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) irrogazione di penali superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- b) cessione anche parziale del contratto;
- c) l'affidatario perda i requisiti di ordine generale di cui alla normativa vigente;
- d) sia accertata a carico dell'affidatario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del Direttore Tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione o la perdita dei requisiti d'ordine morale e professionale previsti nella normativa vigente;
- e) ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La stazione appaltante avrà diritto di considerare risolto il presente contratto, sempre che l'affidatario non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che gli dovrà essere notificata mediante posta certificata, nei casi previsti nell'art.122 del D.Lgs.36/2023. e nei casi di seguito indicati:

- a) ritardo superiore a 15 (quindici) giorni nel rispetto di un singolo termine di scadenza di cui al capitolato speciale e comunque complessivamente superiore a 30 (trenta) giorni;
- b) gravi o reiterati inadempimenti dell'affidatario, fra cui non esaustivamente, l'inadempimento alle disposizioni contrattuali, del RUP o del direttore dell'esecuzione del contratto in relazione ai tempi di esecuzione, quando risulti accertato il mancato rispetto delle diffide trasmesse nei termini imposti negli stessi provvedimenti.

Inoltre la stazione appaltante avrà diritto di considerare risolto il presente contratto per:

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- sospensione dei servizi senza giustificato motivo;
- rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti nel contratto e nel capitolato speciale;

- errori materiali e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- non ottemperanza alla diffida ad adempiere che la stazione appaltante abbia formulato per iscritto, ai sensi dell'articolo 1454 del c.c., per altre inottemperanze contrattuali;
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante all'affidamento.

Dalla data della risoluzione l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.

In caso di risoluzione sarà dovuto alla stazione appaltante il risarcimento di ogni danno conseguente.

Il presente contratto ed ogni pagamento ad esso inerente è risolutivamente condizionato all'eventuale esito negativo/ostativo delle verifiche antimafia in corso, ai sensi dell'art.88, comma 4-bis, dell'art. 89 e dell'art. 92, comma 3, del D.lgs.159/2011 e ss.mm.ii., in caso di informazioni antimafia interdittive anche emesse successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 94 del richiamato D.Lgs.159/2011 e ss.mm.ii.; i subcontratti eventualmente stipulati, nell'osservanza delle norme di legge e di gara, dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita la risoluzione del contratto in caso di informazioni antimafia interdittive. L'affidatario o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata legge.

Articolo 9 - Recesso unilaterale

Qualora la stazione appaltante ritenesse di non dare seguito allo sviluppo, in tutto o in parte, delle attività contrattuali, si applicherà l'art.123 del D.Lgs.36/2023.

Articolo 10 – Controversie e Foro esclusivo

E' esclusa la competenza arbitrale.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute in via esclusiva al Tribunale di Campobasso.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 11 - Accordo bonario e definizione delle controversie

Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 211 del D.lgs.36/2023.

Al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma precedente, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante procedura ai sensi dell'articolo 212 del Dlgs.36/2023.

La procedura suddetta può essere esperita anche per le controversie relative all'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'affidatario non può comunque sospendere il servizio.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Articolo 12 – Danni

L'affidatario è l'unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso la stazione appaltante e le altre amministrazioni pubbliche, gli altri soggetti pubblici o privati o verso qualunque terzo, che dovessero conseguire dalle prestazioni eseguite di cui al presente contratto e all'allegato capitolato speciale.

L'affidatario è tenuto a mantenere indenne la stazione appaltante da ogni richiesta di danni da parte di terzi per eventi connessi all'affidamento stesso.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 – Interpretazione dei documenti contrattuali

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale, è svolta tenendo conto delle finalità del contratto. Per ogni altra evenienza si applicheranno gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Articolo 14 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente applicabili le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia anche se eventualmente non richiamate in modo espresso nel presente contratto.

Articolo 15 – Richiamo agli adempimenti di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.

L'affidatario dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del D.lgs. 8 giugno 2001, n.231 e ss.mm.ii..

L'affidatario garantisce, nei rapporti con la stazione appaltante, di astenersi da qualsiasi comportamento che possa esporre al rischio di iscrizione di procedimenti giudiziari per reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel su menzionato D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. e riconosce, in difetto, il diritto della stazione appaltante di considerare il contratto risolto per grave inadempimento.

Articolo 16 – Amministrazione trasparente

La stazione appaltante provvederà alla pubblicazione sul sito www.regione.molise.it nella *Sezione Amministrazione Trasparente / Interventi straordinari e di emergenza / Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico* dei dati richiesti ai sensi del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii. con riferimento al presente contratto.

Articolo 17 – Trattamenti dei dati personali

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si fa riferimento all'informativa inclusa negli atti della procedura resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

Le parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Regolamento UE 679/2016, tale trattamento sarà

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 18 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, ad esso inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.), sono a carico dell'affidatario che, come sopra costituito, vi si obbliga.

Tutti gli allegati al presente contratto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso.

Art.19 - Obblighi di riservatezza

L'affidatario, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'affidatario è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento UE 679/2016, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 20 - Proprietà degli elaborati progettuali prodotti

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, resteranno di titolarità esclusiva della stazione appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.

La stazione appaltante potrà introdurre agli elaborati consegnati dall'affidatario tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto all'affidatario medesimo e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione Appaltante

L'Affidatario

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile.

Le Parti espressamente dichiarano che la firma che appone al presente atto vale anche come specifica approvazione e sottoscrizione ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile delle clausole di cui all'articolo 2 (Oggetto e documenti del contratto), all'articolo 3 (Corrispettivo del contratto. Modalità di pagamento e tracciabilità), all'articolo 4 (Termini per l'esecuzione del contratto e penali), all'articolo 5 (Oneri, obblighi e responsabilità dell'affidatario. Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), all'articolo 6 (Cessione del contratto e subappalto), all'articolo 7 (Garanzia definitiva e polizze assicurative), all'articolo 8 (Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa), all'art. 9 (Recesso unilaterale), all'articolo 10 (Controversie e Foro esclusivo), all'articolo 11 (Accordo bonario e definizione delle controversie), all'articolo 12 (Danni), all'articolo 15 (Richiamo agli adempimenti di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.), all'articolo 18 (Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale), all'art.19 (Obblighi di riservatezza), all'art.20 (Proprietà degli elaborati progettuali prodotti).

Per la Stazione Appaltante

L'Affidatario

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82